

PRIMO PIANO

Crollata l'insegna di Generali

Questa mattina, intorno alle 6,30, si è verificato il crollo di una parte dell'insegna di Generali posta in cima alla sede milanese della compagnia: l'iconico grattacielo Hadid, conosciuto anche come "il curvo", che da anni è parte integrante dello skyline della città. L'insegna è collassata su due dei suoi lati, e si è adagiata sul terrazzo sottostante.

Il gruppo assicurativo, in un comunicato, ha spiegato che l'episodio "è stato prontamente gestito con l'immediata messa in sicurezza dell'insegna stessa, senza che si registrassero danni a persone né a strutture circostanti". Inoltre ha ricordato che a scopo precauzionale "e a tutela della pubblica incolumità, Generali ha provveduto a delimitare e mettere in completa sicurezza l'area sottostante, ivi compreso l'edificio che ospita il CityLife Shopping District", aggiungendo che tutto il personale della sede della compagnia continuerà a operare da remoto. "Le cause dell'incidente – conclude la nota del Leone – sono ancora in fase di valutazione. Generali fornirà tempestivamente tutti gli aggiornamenti del caso".

La struttura di 44 piani è alta 192 metri. Sul posto sono al lavoro Vigili del fuoco e Polizia locale che, per precauzione, hanno chiuso l'uscita adiacente della metropolitana Tre Torri, della linea M5.

Beniamino Musto

IL PUNTO SU...

Legittimità delle sanzioni per ritardi nella liquidazione di polizze vita

Con la sentenza n. 4302 del 20 maggio 2025, il Consiglio di Stato si è pronunciato a favore di Ivass relativamente alla procedura sanzionatoria adottata nei confronti di una compagnia che non aveva rispettato i termini di liquidazione previsti nelle condizioni delle sue polizze vita, scadenze peraltro non regolamentate da una norma di legge specifica

PARTE PRIMA

Con il recepimento della direttiva sulla distribuzione assicurativa (la cosiddetta Idd, ossia la direttiva 2016/97 recepita con D.lgs. 21 maggio 2018, n. 68), il legislatore italiano ha colto l'occasione per riformare il sistema sanzionatorio previsto dal Codice delle assicurazioni private (Cap), con l'obiettivo di armonizzarne i principi con quelli già vigenti nei settori bancario e finanziario e di rafforzare i poteri dell'Ivass. Questa riforma è stata successivamente completata dal regolamento Ivass n. 39 del 2 agosto 2018, che disciplina le procedure sanzionatorie per le violazioni accertate nell'ambito delle funzioni di vigilanza.

L'intervento normativo punta a garantire la protezione degli assicurati, la sana gestione delle imprese, la trasparenza verso la clientela, la stabilità del sistema finanziario e la prevenzione di fenomeni illeciti come il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. In questo contesto, la recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 4302 del 20 maggio 2025, ha affrontato con un'articolata motivazione il delicato tema della legittimità dell'applicazione di sanzioni amministrative per ritardi nella liquidazione delle polizze vita, sostenendone la legittimità e offrendo un importante contributo interpretativo sulla complessa interazione tra disciplina contrattuale e tutela pubblicistica nel settore assicurativo. Si precisa preliminarmente, ai fini di una più chiara comprensione della questione, che il termine per la liquidazione delle prestazioni nelle polizze vita non è stabilito da una specifica norma di legge (a differenza di quanto avviene nel caso dell'assicurazione obbligatoria Rca, disciplinata dagli articoli 148 e 149 del Codice delle assicurazioni private), ma è invece previsto nelle condizioni contrattuali di ciascuna copertura.

La stessa autorità di vigilanza (all'epoca Isvap) ha in ogni caso fornito da tempo indicazioni precise con la circolare n. 63 del 5 dicembre 1986.

) In tale provvedimento l'istituto richiamava le imprese vigilate al rispetto proprio dei termini di liquidazioni delle prestazioni inseriti nelle condizioni generali, prevedendo, in caso di ritardo, la corresponsione di interessi moratori. (continua a pag. 2)



© ArLawKa AungTun - iStock

(continua da pag. 1) Nella prassi di mercato, pertanto, il termine di liquidazione è normalmente fissato in 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'impresa riceve tutta la documentazione necessaria. Oltre tale termine, la compagnia è tenuta non solo a versare quanto dovuto, ma anche a corrispondere gli interessi di mora.

La gestione di questi rapporti, e le eventuali conseguenze derivanti dal loro inadempimento, rientrano quindi, secondo l'impostazione tradizionale, nell'ambito del diritto civile, che disciplina le violazioni contrattuali e le relative tutele per la parte lesa.

UN CONFINE TRA RESPONSABILITÀ CIVILE E POTESTÀ SANZIONATORIA

La controversia giunta all'attenzione del Consiglio di Stato ha però sollevato un problema più ampio (invero dibattuto da tempo): può un inadempimento contrattuale, in questo caso appunto il ritardo nel pagamento della prestazione, assumere anche rilievo pubblicistico e dunque essere sanzionabile dall'autorità di vigilanza? La vicenda prende le mosse dall'irrogazione di sanzioni da parte dell'Ivass nei confronti di una compagnia assicurativa, accusata di aver erogato tardivamente, rispetto al termine contrattuale dei 30 giorni, 89 prestazioni relative a richieste ricevute a partire dal 1° agosto 2015. La contestazione, formalizzata in 80 distinti atti, si fondava sulla violazione dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Codice delle assicurazioni private, che impone alle imprese l'obbligo di agire con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati.

L'Ivass ha ritenuto che tali ritardi costituissero una violazione di questi principi generali di condotta e, in quanto tali, sanzionabili ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 e 319 (oggi art. 310, comma 1, lett. c) Cap). La compagnia è stata dunque destinataria di un pesante provvedimento sanzionatorio, che ha riaperto il dibattito sulla linea di confine tra responsabilità civile e potestà sanzionatoria pubblica.

A seguito dell'istruttoria, Ivass aveva irrogato una sanzione per ciascuno dei ritardi contestati, per un importo complessivo superiore a 500 mila euro. La compagnia ha quindi impugnato la decisione davanti al Tar del Lazio, sollevando diverse censure. In particolare, ha denunciato: la violazione del principio di legalità e tassatività delle sanzioni amministrative, sostenendo che l'irrogazione delle stesse in assenza di una specifica violazione di legge fosse illegittima; l'erronea estensione dell'ambito applicativo dell'art. 319 Cap (oggi art. 310 Cap), che disciplinerebbe le sanzioni amministrative in modo più limitato; l'eccessiva severità e sproporzione del cumulo delle sanzioni, considerando che i termini contrattuali per la liquidazione avrebbero dovuto decorrere dalla ricezione della documentazione completa da parte dei beneficiari, evento che spesso non si verificava; l'erroneo cumulo materiale delle sanzioni, richiamando invece l'applicazione del cumulo giuridico secondo l'art. 8 della legge 689/1981.

IL DOVERE ATTIVO DI DILIGENZA PER LE COMPAGNIE

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo che l'art. 183 Cap, pur formulato in termini generali, rispetti il principio di tassatività in quanto fondato su principi noti e consolidati del diritto civile (artt. 1176 e 1375 c.c.). Ha inoltre confermato la legittimità del cumulo materiale delle sanzioni, considerandolo adeguato poiché ogni ritardo costituiva un evento autonomo e distinto, e ha giudicato proporzionato l'importo complessivo in relazione alla diffusione e gravità delle violazioni.

In appello la compagnia ha reiterato le proprie argomentazioni, insistendo sulla genericità della norma sanzionatoria, sulla mancanza di un'espressa regolamentazione secondaria e sulla mancata considerazione dell'effettivo completamento documentale da parte dei beneficiari delle prestazioni.

Il Consiglio di Stato ha tuttavia respinto tali rilievi, affermando che le imprese assicurative, in quanto operatori professionali, sono tenute a un dovere attivo di diligenza anche nella gestione delle richieste incomplete e che, sul piano della prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla loro condotta, ciò che rileva ai fini del rispetto del principio di legalità, come diremo meglio nel prosieguo, non è tanto la fonte in cui si descrive il comportamento vietato, bensì la determinatezza e la chiarezza di tale descrizione, ovunque essa sia contenuta.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Consiglio ha confermato la correttezza dell'approccio dell'Ivass, riconoscendo la pluralità dei ritardi come fattore che giustifica il cumulo materiale in quanto comportamenti distinti e lesivi degli interessi di altrettanti beneficiari. Ha escluso la sproporzione delle sanzioni, sottolineando la funzione preventiva e sistemica del regime sanzionatorio. Ha infine rigettato l'argomento secondo cui una diversa prassi dell'Ivass in altri procedimenti costituirebbe un vizio, in assenza di identità piena delle situazioni.

**Maurizio Hazan
e Sara Cali,
Studio Thmr**

(La seconda parte dell'articolo sarà pubblicata su Insurance Daily di domani, martedì 1 luglio)

RICERCHE

Swiss Re, cosa imparare dagli incendi in California

In un recente documento, il riassicuratore svizzero mette in guardia l'Europa: quanto successo a Los Angeles è dovuto a fattori presenti anche nel vecchio continente. L'invito è quello di prendere spunto dagli errori commessi

All'inizio di quest'anno, due grandi incendi boschivi hanno bruciato oltre 30mila acri nella contea di Los Angeles, distruggendo più di 16mila strutture, molte delle quali di valore elevato. **Swiss Re** ha stimato che il danno assicurato totale preliminare ammonta a circa 40 miliardi di dollari, il che renderebbe già oggi il 2025 l'anno più costoso in assoluto per perdite assicurate causate da questo tipo di incendi, e con un margine significativo: al secondo posto si trova il 2017, con perdite pari a 19,5 miliardi (ai prezzi del 2025). Secondo il riassicuratore, molti paesi europei possono trarre insegnamento da quanto avvenuto in California, perché alcuni fattori che hanno determinato i danni record non sono esclusivi della zona. "Anche se nel nostro continente il rischio di perdite ingenti dovute a incendi boschivi è ancora moderato, il settore assicurativo deve migliorare la propria comprensione di questo pericolo", si legge in un recente documento di Swiss Re.

Aumentano gli episodi in tutta Europa

Guardando al futuro, è molto probabile che condizioni meteo simili a quelle californiane possano verificarsi anche da noi. Secondo l'**Agenzia europea dell'ambiente**, infatti, l'Europa è il continente che sta registrando il più rapido riscaldamento al mondo, il che vuol dire che aumentano gli episodi di ondate di calore e siccità, mentre si aggrava la carenza idrica. I dati del Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi mostrano che il numero di episodi e la superficie bruciata nel


vecchio continente sono in aumento dall'inizio del monitoraggio (2006).

Tra i casi significativi più recenti, Swiss Re ricorda quelli che hanno colpito il Portogallo nel 2017 (con danni assicurati pari a 0,3 miliardi di dollari solo nel mese di ottobre), l'Inghilterra nel 2022 (a Londra) e la Grecia lo scorso anno, quando le fiamme hanno raggiunto la periferia di Atene.

Suggerimenti agli assicuratori

Il documento elenca poi una serie di lezioni che gli assicuratori europei possono trarre da quanto avvenuto in Usa. Per prima cosa, si consiglia di smettere di costruire case nell'interfaccia urbano-rurale (pratica sia americana che nostrana), dove edifici e vegetazione selvaggia si mescolano e il rischio incendi aumenta. In secondo luogo, gli assicuratori dovrebbero impegnarsi a trovare un equilibrio tra accessibilità economica e disponibilità dell'assicurazione (per le popolazioni ad alto rischio, Swiss Re suggerisce l'opzione dei sussidi). Ulteriori consigli sono: investire in modelli di rischio più precisi e lungimiranti, evitare il rischio di accumulo nel proprio portafoglio, migliorare la preparazione e la prevenzione (di concerto con la politica) e ricostruire meglio, invece che più velocemente cioè stabilendo norme edilizie e urbanistiche più resilienti alle catastrofi future.

Michele Starace



Tutela Legale *Impresa*.

A protezione di ogni tipo di attività imprenditoriale.

www.arag.it



INSURANCE
REVIEW

Insurance Review rinnova l'app!

Per non perderti le novità scaricala
su Apple Store e Google Play



DISPONIBILE SU
App Store



DISPONIBILE SU
Google Play



Hai già scaricato la nostra app? **È gratuita!**

In modo veloce e intuitivo potrai tenerti aggiornato
su tutte le notizie, gli articoli e le interviste pubblicate
su Insurance Review e Insurance Daily

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 30 giugno di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577